



A QUANTI IN INDIRIZZO

oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19: Pagamento S.A.L. per lavori eseguiti.

Preliminarmente si ritiene necessario segnalare che, ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 13/2014, i destinatari della presente circolare sono tutte le Stazioni Appaltanti del territorio Regionale che beneficiano di finanziamenti regionali per la realizzazione di opere pubbliche e che gestiscono la realizzazione degli interventi per competenza diretta o in regime di delegazione amministrativa in nome e per conto della Regione, siano essi Enti Locali, Consorzi, Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale pubblica, Aziende Sanitarie o Società partecipate, oltre a tutte le strutture interne dell'Amministrazione Regionale ad eccezione della Protezione Civile per tutto ciò che non rientra nel settore ordinario. Sono, inoltre, destinatarie della presente tutte le Stazioni Appaltanti che hanno aderito alla Rete delle Stazioni Appaltanti del Friuli Venezia Giulia ex art. 44bis della L.R. n. 14/2002.

Peraltro, ai sensi dell'art. 40, comma 1, lettera e) della L.R. n. 14/2002, la presente costituisce espressione dell' "attività di consulenza finalizzata all'approfondimento e all'uniformità degli indirizzi interpretativi nella materia" dei lavori pubblici e quindi costituisce un elemento di supporto e orientamento per l'attività delle sopraelencate Stazioni Appaltanti del territorio.

In riferimento alla precedente Circolare della scrivente Direzione prot. n. 16840 d.d. 18 marzo 2020 avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19: Sospensione delle attività di cantiere", si ricorda che successivamente alle misure urgenti imposte con DPCM 1 marzo pubblicato nella G.U. 52 del 1 marzo 2020, con DPCM 4 marzo pubblicato nella G.U. 55 del 4 marzo 2020, con DPCM 8 marzo pubblicato nella G.U. 59 dell' 8 marzo 2020, con DPCM 9 marzo pubblicato nella G.U. 62 del 9 marzo 2020 e con DPCM 11 marzo pubblicato nella G.U. 64 del 11 marzo 2020, in attuazione del D.L. 23 febbraio 2020 n.6, convertito in legge 5 marzo 2020 n. 13, recanti "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto in data 14 marzo 2020, sono stati emanati i seguenti provvedimenti: Ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo

2020; Ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante *"Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CO-VID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*; DPCM 22 marzo 2020 pubblicato nella G.U. 76 del 22 marzo 2020 recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*; nonché il *"Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili"* condiviso in data 19 marzo 2020 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Anas S.p.A., RFI, ANCE, Feneal Uil, Filca-CISL e Fillea CGIL.

Rilevanti novità sono state introdotte, in particolare, dal DPCM 22 marzo 2020 che ha sospeso tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'Allegato 1 al Decreto medesimo. Chiaramente, i cantieri temporanei e mobili che possono proseguire la propria attività devono assolutamente rispettare le indicazioni per il contenimento dell'epidemia impartite dalle Autorità, con particolare riferimento ai citati *Protocolli* del 14 e del 19 marzo.

Pertanto, ad oggi le Stazioni Appaltanti, oltre a lavori in regolare corso di esecuzione, potrebbero trovarsi in presenza di:

- lavori sospesi per effetto del DPCM 22 marzo 2020;
- lavori sospesi per impossibilità concreta e motivata di rispettare le indicazioni delle Autorità.

Per tali casi non è possibile trascurare le inevitabili ricadute economiche e sociali sul tessuto imprenditoriale del settore edile e sul suo considerevole indotto, di una situazione emergenziale per la quale, ora, non è possibile determinare una conclusione

La presente circolare intende, quindi, focalizzare l'attenzione delle Stazioni Appaltanti sulla problematica del pagamento all'Appaltatore delle opere realizzate prima della sospensione dei lavori per l'emergenza epidemiologica (sia per espressa previsione normativa, che per impossibilità di garantire le condizioni di sicurezza).

Solitamente si procede al pagamento dello Stato di Avanzamento dei Lavori al raggiungimento della soglia economica minima indicata nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel Contratto. Ulteriore casistica di pagamento ancora ricorrente nei Capitolati e nei Contratti, retaggio delle previsioni normative ereditate dal D.Lgs. n. 163/2006 e in particolare dal comma 3 dell'art. 141 *"Pagamenti in acconto"* del D.P.R. n. 207/2010 prevede che *"Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione"*.

La situazione attuale, come già ampiamente argomentato nella propria circolare prot. n. 16840 d.d. 18 marzo 2020 avente ad oggetto *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19: Sospensione delle attività di cantiere"*, integra concretamente una *circostanza speciale che impedisce in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte*, al punto di renderne opportuna la sospensione per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

Rimarcata, nuovamente, la legittimità della sospensione e la non imputabilità a fatto proprio della Stazione Appaltante o dell'Appaltatore, si ritiene che il momento attuale per gravità ed emergenza richieda da parte delle Stazioni Appaltanti una valutazione circa l'opportunità di procedere alla liquidazione dei lavori eseguiti fino alla data di sospensione, per qualsiasi importo, anche per venire incontro alle inevitabili ripercussioni che il presente momento emergenziale comporta in tema di liquidità delle stesse imprese. Si noti che in tal senso si orienta anche il

Decreto "Cura Italia", introducendo tra le misure di sostegno anche la previsione di assicurare l'erogazione dell'anticipazione anche in caso di consegna anticipata dei lavori (art. 91 comma 2).

A tal fine, quindi, si propone di dar corso con l'urgenza del caso alla modifica consensuale tra le parti delle previsioni contrattuali in essere in materia di Pagamenti, introducendo un paragrafo che consenta eccezionalmente il pagamento dei lavori eseguiti fino alla data di sospensione, legata alla presente emergenza, per qualsiasi importo.

Tale modifica contrattuale, da porre in essere mediante stipula di Atto Aggiuntivo al contratto d'appalto sottoscritto digitalmente tra le parti, ricade nella fattispecie di cui all'art. 106 "Modifica di contratti durante il periodo di efficacia", comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 poiché soddisfa le seguenti condizioni:

- la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore... [omissis]... Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- la modifica non altera la natura generale del contratto;

e oltretutto la presente modifica:

- non era prevedibile in fase di progettazione o di appalto;
- non altera l'importo e l'equilibrio economico del contratto;
- non genera maggiori costi per la Stazione Appaltante;
- non comporta modifiche sostanziali al contratto;
- non richiede comunicazioni all'ANAC o all'Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici;

e consentirebbe di riconoscere all'Appaltatore quanto effettivamente realizzato al fine di poter a sua volta liquidare fornitori, subappaltatori e maestranze in un momento storico in cui il cd. *lockdown* ha congelato improvvisamente le filiere produttive e, conseguentemente, i relativi flussi economici.

Si allega, quindi, alla presente Circolare un fac-simile di Atto Aggiuntivo al Contratto d'appalto da sottoscrivere digitalmente tra le parti mediante scambio via pec del documento, al fine di agevolare l'attività delle Stazioni Appaltanti del Territorio e di ridurre l'impatto dell'attuale momento di crisi sulle Imprese e sull'indotto.

In esito alla sottoscrizione dell'Atto Aggiuntivo, il R.U.P. potrà dare indicazione al Direttore dei Lavori di procedere con l'urgenza del caso all'emissione di uno Stato di Avanzamento Lavori in misura definitiva o in partita provvisoria, secondo quanto previsto dall'art. 13 "Attività di controllo amministrativo contabile" e dall'art 14 "I documenti contabili" del Decreto M.I.T. n. 49/2018, nonché dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal Contratto (ovviamente come modificato dall'Atto Aggiuntivo).

Ulteriore modifica alle condizioni contrattuali che si propone con la presente Circolare, non meno importante della prima proposta, è orientata ad agevolare la fase di ripresa dei lavori al termine dell'emergenza sanitaria. Si ritiene con ogni probabilità che il tessuto imprenditoriale all'atto della ripresa sarà molto debole, soprattutto sul fronte della liquidità, con inevitabili ripercussioni sull'acquisto di materiali, noli e sui pagamenti in generale.

Quindi, per sostenere il sistema delle imprese e il relativo indotto all'atto della ripresa, al fine di evitare che la scarsa liquidità trasformi la ripartenza in un "colpo di grazia" per chi con sacrifici tutt'altro che banali sarà riuscito a rimanere in attività, si propone di modificare ulteriormente le

previsioni contrattuali in essere in materia di Pagamenti, introducendo un paragrafo che preveda il pagamento mensile degli importi maturati. Un tanto, sia per i contratti in essere, sia per i Capitolati Speciali d'Appalto e gli Schemi di Contratto dei progetti in fase di redazione e non ancora approvati o appaltati.

Nella piena consapevolezza che tale previsione comporti per la Direzione Lavori e per le Stazioni Appaltanti un aggravio della propria attività, si ritiene che proprio in periodi come quello attuale tutti i soggetti che concorrono al complesso iter tecnico-amministrativo sotteso alla realizzazione di Opere Pubbliche debbano *fare squadra*, sostenendosi reciprocamente e mettendo in campo quel *"qualcosa in più"* che fin dal terremoto del 1976 ha fatto sì che la nostra Regione sia portata ad esempio a livello Nazionale per efficienza, efficacia e solidarietà.

Anche la presente previsione viene riportata nel fac-simile di Atto Aggiuntivo al Contratto d'appalto allegato alla Circolare.

Per ogni necessità di contatto o supporto nell'applicazione della presente circolare si segnala la piena disponibilità del Servizio Lavori Pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione e in particolare del dott. Marco Padrini (cell. 3371060645 – email marco.padrini@regione.fvg.it) dell'ing. Claudio Degano (cell. 3346659261 – email claudio.degano@regione.fvg.it) e della dott.ssa Diana Luddi (email diana.luddi@regione.fvg.it).

Il Direttore Centrale

dott. Marco Padrini

[sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del

D.Lgs. n. 82/2005 e successive modificazioni e integrazioni]